

Pescara, lì 30.07.2026

Regione Abruzzo_Modifica Legge Regionale Urbanistica _

Su BURASpeciale del 3 luglio n.116 è stata pubblicata la L.R. n.3 luglio 2026 n. 13 “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni” approvata dal Consiglio regionale con il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4del 16.6.2026.

L’Art. 32 (Modifiche alla l.r. 58/2023) modifica i seguenti articoli

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "trenta mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e le parole "nella misura del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di almeno il dieci per cento"; dopo le parole "nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto dei parametri previsti dall'articolo 40, diffida il Comune ad approvare, entro un termine massimo di 30 giorni, una nuova perimetrazione conforme ai relativi rilievi. Decorso inutilmente tale termine, la Provincia richiede alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a).";

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al numero 4) della lettera a) del comma 3 le parole "con le caratteristiche della civile abitazione" sono soppresse;

2) al comma 6 dopo le parole "Nelle aree soggette ai PTSI" sono inserite le seguenti: "o nelle aree di competenza comunale destinate agli insediamenti produttivi";

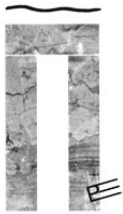
3) al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La compatibilità e complementarietà della destinazione d'uso commerciale di media distribuzione è consentita in deroga a quanto previsto dalla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2018.";

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Ai cambi di destinazione d'uso realizzati all'interno delle aree soggette a PTSI o delle aree di competenza comunale destinate agli insediamenti produttivi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 24 giugno 2025, n. 19 (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)),

come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive).";

5) dopo il comma 11 è inserito il seguente:



"11-bis. I cambi di destinazione d'uso disciplinati dai commi 1, 2 e 3 non costituiscono variante urbanistica e, pertanto, non sono soggetti a verifica di conformità rispetto alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, comunque denominati.";

c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole "i parchi urbani nonché" sono inserite le seguenti: "le aree destinate ai predetti interventi ed";

2) alla lettera f) del comma 2 le parole "nuclei residenziali, anche a vocazione rurale" sono sostituite dalle seguenti: "nuclei residenziali a vocazione rurale";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della presente legge, per "nucleo residenziale a vocazione rurale" si intende un aggregato edilizio costituito da almeno cinque edifici tra loro contigui, incluse le relative corti pertinenziali, queste ultime entro il limite massimo pari a dieci volte la superficie del fabbricato, ubicato in zona agricola e caratterizzato da una relazione morfologica, funzionale e insediativa con il contesto rurale e con l'esercizio dell'attività agricola.";

d) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'alea del comma 2 è sostituita dalla seguente: "I nuclei residenziali a vocazione rurale sono assoggettati ad una attività pianificatoria di dettaglio volta:";

2) al comma 6 le parole "nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto del volume e della superficie massimi consentiti rispettivamente dall'articolo" e le parole "Il superamento dei predetti parametri" sono sostituite dalle seguenti: "Il superamento dei predetti limiti massimi";

e) all'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6 la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "trentasei";

2) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". In ogni caso trovano immediata efficacia le disposizioni legislative di cui al titolo IV";

f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 102 dopo la parola "mancata" sono inserite le seguenti: "o non corretta".

Si allega:

- BURA Speciale del 3 luglio n.116

IL PRESIDENTE
ORDINE PPC di PESCARA
Arch Dante PALLOTTA

LA PRESIDENTE
ORDINE PPC di CHIETI
Arch Maria CICCHITTI

IL PRESIDENTE
FONDAZIONE ARCHITETTI CH-PE
Arch. Nicola D'INTINO

Estensore
Architetto Ph.D. **Marcello Borrone**